

# MEMORANDUM

*Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 29 maggio 2017*

---

**Lettera per il Cliente 29 maggio 2017**

**LA RIDUZIONE DEI TERMINI PER LA DETRAZIONE IVA DOPO IL D.L. N. 50/2017**

**OGGETTO: La riduzione dei termini per la detrazione IVA dopo il D.L. n. 50/2017**

In data 24 aprile 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legge n. 50/2017** (la cosiddetta “Manovrina”), contenente una serie di nuove disposizioni fiscali particolarmente rilevanti.

L'art. 2, comma 1, del Decreto Legge ha apportato modifiche anche in tema **detrazione dell'IVA** prevedendo **che il diritto di detrazione dell'IVA sull'acquisto o sull'importazione di beni e servizi acquistati sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile e può essere esercitato al più tardi entro i termini per la Dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.**

Con le nuove disposizioni, e in attesa di ulteriori chiarimenti, l'IVA relativa ad acquisti di beni effettuati nel 2017 potrà essere detratta **al massimo entro il 30 aprile 2018**, termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione IVA relativa all'esercizio 2017.

Precedentemente al Decreto Legge n. 50/2017 il termine per la detrazione dell'IVA si estendeva fino alla data prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al **secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto.**

La riduzione dei termini per la detrazione IVA deve intendersi **valida anche per le note di variazione in diminuzione.**

Di conseguenza, in caso di pignoramento negativo a dicembre, la relativa nota di variazione potrà essere emessa entro il 30 aprile dell'anno successivo e cioè entro il termine per la presentazione della Dichiarazione IVA.

La restrizione del periodo entro cui esercitare la detrazione è collegata agli obiettivi di lotta all'evasione IVA che l'Agenzia ha inteso perseguire tramite anche l'introduzione delle nuove comunicazioni delle liquidazioni IVA e dello spesometro infrannuale.

Con la riduzione del termine per la detrazione dell'IVA dovrebbe infatti avvenire un allineamento tra il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute nell'ambito di un unico periodo d'imposta per rendere così più efficaci i controlli incrociati.

Il Decreto Legge non ha previsto una disciplina transitoria per le fatture ricevute in vigenza della precedente norma e non ancora registrate.

La direttrice dell'Agenzia Entrate, durante l'audizione dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio della Camera e del Senato, ha però chiarito che le nuove disposizioni che riducono i termini per la detrazione IVA, **non si applicano alle fatture ricevute e non registrate in anni precedenti al 2017**, pertanto dovrebbe essere ancora possibile detrarre l'IVA relativa a fatture del 2015 e del 2016 con la Dichiarazione IVA 2018 e 2019.

L'art. 2, comma 2, del Decreto Legge è intervenuto invece in materia di **registrazione delle fatture di acquisto**.

Per effetto delle modifiche effettuate, il termine previsto per l'annotazione delle fatture d'acquisto è stato allineato a quello per l'esercizio della detrazione IVA.

Pertanto, la registrazione delle fatture sul registro acquisti deve avvenire:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- comunque non oltre il termine previsto per la presentazione della Dichiarazione IVA annuale relativa all'anno di ricezione della fattura.

Questa novità potrebbe generare un costo non irrilevante per imprese e professionisti; solleva inoltre dubbi sulla sua compatibilità rispetto alle disposizioni comunitarie poiché, di fatto, compromette il fondamentale principio di neutralità dell'IVA previsto dalle disposizioni comunitarie. Ci auguriamo che in fase di conversione in legge il provvedimento possa essere mitigato in favore del contribuente.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.